



- 8 OTT 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 4642/2009

Cron. 21245

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO STILE

- Presidente - Ud. 17/06/2014

Dott. ALESSANDRO DE RENZIS

- Consigliere - PU

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Rel. Consigliere -

Dott. ADRIANA DORONZO

- Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4642-2009 proposto da:

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO N.
 15, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO GIUSEPPE
 CIPRIANI, che la rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato VINCENZO GERMINARA, giusta delega in
 atti;

- **ricorrente** -**contro**

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

2014

2165

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'8-22.7.2008, la Corte d'Appello di Firenze, rigettando gli appelli principale e incidentale svolti rispettivamente dall' _____ e dall'Inps (quest'ultimo anche quale mandatario della SCCI spa), confermò la pronuncia di prime cure, che, in parziale accoglimento dell'opposizione a cartella esattoriale svolta dalla predetta Associazione, ne aveva dichiarato l'efficacia limitatamente all'importo di euro 32.847,00, relativo all'importo afferente alla contribuzione SSN, di malattia e Gescal, inferiore a quello preteso in cartella dall'Inps a titolo di cosiddetti contributi minori per gli addetti agli impianti sportivi (nella specie istruttori di nuoto e bagnini).

A sostegno del *decisum* la Corte territoriale, esclusa nel caso di specie la natura subordinata degli istruttori di nuoto, ha ritenuto che i medesimi dovevano essere ricompresi fra gli "addetti agli impianti sportivi" di cui all'art. 3, comma 1, n. 21, dl.vo cps n. 708/47 e successive modifiche, e che il relativo obbligo assicurativo sussisteva indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa svolta.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l' _____

ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L'Inps, anche quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione di legge (art. 3, comma 1, n. 21, dl.vo cps n. 708/47 e successive modifiche), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc, la ricorrente deduce che la locuzione di "*addetti agli impianti sportivi*" di cui alla norma rubricata deve essere interpretata restrittivamente, riferendosi solo a quanti siano stati assunti come dipendenti e le cui prestazioni siano direttamente collegate all'impianto in quanto tale; il che, secondo l'assunto della ricorrente, non si verificherebbe nella specie, essendo "*l'istruttore di nuoto funzionale solo al corso di nuoto*".

Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cpc, la ricorrente deduce che gli istruttori di nuoto sfuggono alla qualifica di lavoratori dello spettacolo in quanto gli stessi svolgono un'attività che non è destinata essenzialmente alla realizzazione di uno spettacolo, bensì, normalmente ed ordinariamente, a svolgersi in maniera autonoma, in quanto priva di un collegamento necessario con l'impianto ludico sportivo.

2. L'Inps ha eccepito il giudicato esterno asseritamente formatosi sulle questioni qui devolute, richiamando la sentenza del Tribunale di Pistoia resa *inter partes* in data 13.3-28.5.2001.

Osserva il Collegio che, affinché il giudicato esterno, che è rilevabile d'ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria (cfr, Cass., n. 8478/2008).

Nel caso di specie la copia della sentenza richiamata, quale dimessa in giudizio dall'Inps, è priva dell'attestazione di cancelleria relativa al suo passaggio in giudicato e ciò preclude in radice l'accoglibilità dell'eccezione in parola.

3. Osserva preliminarmente la Corte che l'art. 366 *bis* cpc è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore (2.3.2006) del dl.vo 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, art. 27, comma 2, dl.vo n. 40/06) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22.7.2008.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, cpc, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cpc, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Secondo l'orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall'art. 366 *bis* cpc, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco

l'accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, *ex plurimis*, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, *ex plurimis*, Cass., SU, n. 20603/2007).

3.1 Il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cpc, è privo del prescritto momento di sintesi volto a circoscrivere i limiti dei pretesi vizi motivazionali e ciò ne determina l'inammissibilità.

4. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che, secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di assicurazione dei lavoratori dello spettacolo, il dpr n. 1420/71 si applica esclusivamente ai contributi IVS per i quali è operante la gestione speciale Enpals; ne consegue che l'Inps non è legittimato a richiederne il versamento, potendo invece richiedere, anche per i lavoratori dello spettacolo, altri tipi di contributo, quali quelli per l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia - e quelli connessi quali i contributi Gescal -, per assistenza sanitaria e per maternità, a far data dal primo gennaio 1980, come previsto dagli artt. 74 e 76 legge n. 833/78, essendo l'Inps subentrato alla disciolta gestione malattia dell'Enpals (cfr, Cass. nn. 17301/2002; 15917/2004)

Poiché la questione qui devoluta riguarda appunto i cosiddetti contributi minori dovuti all'Inps, si rende necessario verificare le condizioni legislativamente stabilite per l'iscrizione all'Enpals dei lavoratori ai quali le pretese contributive si riferiscono.

4.1 Al riguardo l'art. 3, comma 1, n. 21, dl.vo cps n. 708/47 (numero aggiunto dalla legge n. 2388/52, dapprima sostituito dall'articolo unico dpr 1° agosto 1983 e successivamente sostituito dal dpr 22 luglio 1986, n. 1006/86) contempla specificamente *"impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti"*.

La prevalente e condivisa giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che l'obbligo assicurativo che grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nell'art. 3, dl.vo cps n. 708/47, sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione (cfr, Cass., nn. 17301/2002, cit.; 17509/2005); deve infatti ritenersi che, in difetto di specifica contraria indicazione, l'elencazione dei soggetti assicurati, svolta con riferimento alle relative qualificazioni professionali e non già al tipo di rapporto giuridico instaurato, li ricomprende nell'obbligo assicurativo indipendentemente dalla configurazione in termini di subordinazione della prestazione lavorativa espletata (subordinazione che, nel caso

di specie, la Corte territoriale, come detto, rigettando l'appello incidentale dell'Inps ha ormai irretrattabilmente escluso).

Nel caso di specie la locuzione, del tutto generica, di *"addetti agli impianti sportivi"*, non consente di addivenire ad un'interpretazione restrittiva che ne limiti la rilevanza soltanto a coloro legati da un rapporto di dipendenza; ciò tanto più ove si consideri che, per altre specifiche categorie professionali (*impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti*), la qualificazione di lavoratore dipendente è invece espressamente prevista.

Non può dunque condividersi la diversa, restrittiva interpretazione accolta nel richiamato parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1036 del 13.6.1984, poi seguita dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 108 del 1°.10.1984 e dalla Circolare dell'Enpals n. 1 del 15.1.2003.

4.2 Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di istruttori di nuoto, non è di alcun rilievo che l'impianto sportivo (piscina) possa essere utilizzato anche indipendentemente dalla loro prestazione lavorativa, posto che, svolgendosi i corsi di nuoto nel medesimo impianto, gli istruttori espletano necessariamente la propria opera quali addetti appunto a tale impianto.

4.3 La causa va quindi definita con l'affermazione del seguente principio di diritto: *"gli istruttori di nuoto, in quanto esplicano la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra "gli addetti agli impianti sportivi" di cui all'art. 3, comma 1, n. 21 del*

decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dal dpr 22 luglio 1986, n. 10, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all'Inps dei contributi SSN, di malattia e Gescal'.

Avendo la Corte territoriale giudicato in sostanziale conformità a tale principio, il motivo all'esame deve essere disatteso.

5. In definitiva il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 4.100,00 (quattromilacenti), di cui euro 4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2014.

IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)

IL PRESIDENTE

(dr. Paolo Stile)

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, 8 OTT. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI